



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2024 promossa da:

(c.f.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Orsini e Francesca Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Ascoli Piceno, viale Treviri, 202, in virtù di procura speciale in atti

Attrice-opponente

contro

(c.f.) e per essa quale mandataria (), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata in), piazza , presso l'avv. in virtù di procura speciale in atti

Convenuta-opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari

Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.01.2026

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.2.2024, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. /2024 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 29.163,81 in favore di S.p.A., quale



mandataria della S.r.l., oltre interessi contrattuali e mora dall'8.11.2023 fino al saldo ed alle spese legali della procedura monitoria, chiedendone la revoca.

A fondamento della domanda, parte opponente ha dedotto:

- 1) la carenza di titolarità del diritto in capo alla società opposta;
- 2) la decadenza dal diritto di proporre azioni nei suoi confronti per nullità della deroga all'art. 1957 c.c. in quanto predisposta su un modello unilaterale contro un consumatore senza negoziazione;
- 3) la decadenza per nullità parziale in quanto la fideiussione è corrispondente al modello ABI;
- 4) la mancata produzione degli estratti conto e l'applicazione di interessi ed oneri ultralegali ed interessi anatocistici.

Si costituiva tempestivamente in giudizio S.r.l. a mezzo della mandataria S.p.a., contestando in fatto ed in diritto l'opposizione e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 19.1.2026 la causa, istruita solo documentalmente, previo deposito di memorie conclusionali e precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione.

L'opposizione risulta fondata e va, quindi, accolta con riferimento all'eccezione della carenza di titolarità del diritto di credito azionato in capo all'ingiungente.

Va innanzitutto dichiarata inammissibile la memoria conclusionale depositata da parte opposta per la seconda volta in data 15.12.2025 e la nuova documentazione ivi allegata per tardività della produzione, in difetto di autorizzazione.

Quanto al merito, la prima contestazione di parte opponente si risolve nella esatta individuazione dell'oggetto della cessione ed in particolare nella esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito oggetto del presente giudizio e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco.

Sul punto la Cassazione ha chiarito che, sotto tale aspetto, *“le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei*



suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)" (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, confermata da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7866 del 22/03/2024).

E ancora che "L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco (documento n. 3 appellata) contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati" (Corte di Appello Milano n. 220/2023).

Precisato ciò, nello specifico va rilevato che il credito azionato è asseritamente derivante dalla fideiussione omnibus limitata prestata in data 12.2.2008 da [redacted] per garantire l'apertura di credito in conto corrente concessa dall'allora [redacted], in favore della ditta individuale [redacted].

La [redacted] ha rappresentato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, però, di agire quale cessionaria del credito in capo alla [redacted], mentre nella comparsa di costituzione ha affermato di agire in qualità di cessionaria del credito in capo alla [redacted]; ciò in difetto della produzione del contratto di cessione.

Parte opposta, a seguito dell'eccezione del difetto di titolarità del credito, ha prodotto in giudizio un estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 52 del 4-5-2017, ove si legge che, [redacted] sarebbe stata cessionaria di un pacchetto di crediti, non meglio identificato, da parte dei seguenti istituti: a) [redacted]; b) [redacted]; c) [redacted]; d) [redacted]; e) [redacted].

Nessuna delle predette Banche è la [redacted] e, come correttamente rilevato da parte opponente, dal contratto di conto corrente (doc.1 monitorio), emerge che il codice fiscale della [redacted] è diverso da quello che si rileva dalla G.U. prodotta da parte opposta, che sul punto non ha dato alcuna spiegazione così come ha omesso di individuare lo specifico credito oggetto di cessione e persino la categoria di appartenenza



dello stesso, in presenza di una moltitudine di criteri descrittivi, inclusivi ed esclusivi.

La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che sia onere di chi si affermi titolare del diritto di dimostrare l'esistenza di tutti criteri descrittivi e provare altresì l'inesistenza di quelli esclusivi, osservando che: *“Orbene, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, il Tribunale ha correttamente applicato principio della ripartizione dell'onere probatorio, che, nel caso di specie, imponeva al cessionario di dimostrare non solo che le posizioni creditorie fatte valere con l'insinuazione allo stato passivo fossero ricomprese nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, ma anche che le stesse non fossero incluse tra quelle non oggetto di cessione in base ai criteri dettati dal provvedimento. Il motivo non censura in modo compiuto l'affermazione del tribunale, che riflette il principio della vicinanza della prova più volte affermato in giurisprudenza (cfr. di recente Cass. 12910/2022), per cui l'accertamento dell'inclusione poteva esser assolto solo dal cessionario”* (Ordinanza del 25.08.2025 n. 23852).

L'onere non è stato assolto dalla società opposta, dovendosi ricordare che, per giurisprudenza costante, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, poiché avviso della cessione non significa prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cassazione, Sezione III, 13.09.2018 n. 22268, nonché Cass. 31.01.2019, n. 2780).

In conclusione, poiché, nello specifico, senza la produzione del contratto di cessione non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla titolarità del diritto di credito (ex multis Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5857), l'opposizione va accolta, con assorbimento delle ulteriori censure.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali e con riferimento ai valori medi dello scaglione ad eccezione della fase istruttoria, limitata alle sole memorie ex art. 171 ter cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa

, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o respinta:

- accoglie l'opposizione per difetto di titolarità del credito in capo alla società ingiungente, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;



Sentenza n. . /2026 pubbl. il 21/01/2026

RG n. /2024

Repert. n. 49/2026 del 21/01/2026

- condanna la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in
€ per compensi, oltre spese vive documentate (c.u., marche e notifiche), 15% per rimborso
spese forfettarie, iva e cap di legge.

Ascoli Piceno, 21 gennaio 2026

Il Giudice on.
dott. Luisella Lorenzi

AVV. ALESSIO ORSINI

